

A Billan il cui si satua ne torto ne Statu  
so qual cosa gli farai: torto si; ma gratia mai...  
In ceteris dei nomine Amen. Ad hon. et re-  
uerentia dela Individua scia Trinita Padre figliolo et spinto sancto in  
i capo e de sentione di lo uniuerso mondo, e così preghiamo sia del populo di Giglio  
Oderint ut timeant.

Oderunt peccare mali, formidino p...

# LA CONDIZIONE FEMMINILE NEGLI ANTICHI STATUTI GIGLIESI

di Armando Schiaffino

Il giorno 25 ottobre del 1558, appena pochi mesi dopo l'acquisto dell'isola del Giglio da parte di Eleonora di Toledo, moglie del Granduca di Toscana Cosimo I e della conseguente acquisizione dell'isola alla casata dei Medici, il notaio senese Giovanni di Ansano Billo appose il proprio sigillo e la firma alla redazione definitiva dello Statuto dell'Isola del Giglio.

Una trascrizione integrale di tale importantissimo strumento normativo fu edita nel 1999 a cura del dottor Silvio Pucci nella collana "Documenti di Storia" presso il Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche Politiche e Sociali dell'Università di Siena.

Il rinvenimento occasionale, fra alcuni vecchi documenti, di una "carta dotale" sottoscritta al Giglio il giorno 16 settembre 1806 è stata l'occasione per una interessante e divertita rivisitazione di ciò che gli antichi statuti (a cui la suddetta "carta" fa ancora preciso riferimento normativo) prevedevano in termini di patti matrimoniali, con particolare riferimento alla "dote", ovvero al complesso dei beni che la moglie era obbligata a portare al marito in occasione del matrimonio. In tempi moderni, con il nuovo diritto di famiglia, una legge del maggio 1975 ha vietato e resa nulla ogni convenzione che preveda la costituzione di beni in dote.

La lettura, negli antichi statuti gigliesi, delle rubriche che disciplinano l'istituto della dote, costituisce

una straordinaria testimonianza di come, in un arco di tempo relativamente breve, la condizione sociale della donna sia radicalmente cambiata. Tanto per cominciare, la donna non disponeva mai della piena proprietà dei beni dotali, il cui destino rimaneva comunque controllato dalla famiglia di origine; e non solo. Recita infatti l'articolo XXIX della seconda distinzione degli statuti ("SE LA DONNA PO VENDERE LA SUA DOTE PER SUA VITA"): *Statuimo et ordinamo che ogni femmina possa vendere de sui beni per la vita mantenere con volontà de dui sui proximi parenti ch'ella abia et con volontà deli Sindechi e de lo Consiglio Minore.*

Appare chiaro che solo in caso di grave necessità la donna poteva vendere parte dei beni ricevuti in dote, ma con il permesso oltre che di due parenti stretti, anche del Sindaco e del Consiglio Comunale. E tale disposizione non ammetteva deroghe, a meno che la donna non fosse forestiera, nel qual caso *non possa vendere la sua dote senza licentia de li Sindechi. Et se per altro modo si vendesse o si impegnasse o alienasse, li detti contratti non vagliano di raxione et debianosì riuocare.*

Singolare il destino della dote in caso di morte di uno dei due coniugi (art. XXI: "COME S-ASUCCEDE LA DOTE MORENDO LO MARITO ET LA DONNA"): in caso di premorienza della moglie, il marito ereditava un quarto della dote (ma solo in caso che in vita il ma-

trimonio fosse stato consumato e il marito avesse provveduto al mantenimento *llaverà menata, che la tenga a suo pane e a suo vino*). Se invece moriva prima il marito, la moglie avrebbe ricevuto, oltre a mantenere la sua dote, una percentuale dell'eredità, ma solo in caso di assenza dei figli, altrimenti: *Et si la moglie avesse erede del marito debba avere la sua dote e non più*.

Una clausola della seconda distinzione del libro degli statuti prevede una disposizione sulla possibilità, da parte di una donna che avesse già avuto la dote, di ereditare altri beni alla morte dei genitori (art. XXVI: "SI FEMINA DOTATA PO TORNARE IN PARTE": *Item statuimo et ordinamo che niuna femina dotata non possa tornare in parte né debia tornare a dimandare parte neli beni del padre, né della madre. Et non li sia fatta ragione rimanendono herede maschio; et si herede maschio non ne rimanesse, la femina in questo caso sia herede del padre come della madre*).

Tale disposizione, riconosciuta apertamente maschilista ("favore masculorum") anche dai successivi legislatori, è confermata in una nota aggiunta a mano e in latino a margine della pagina nell'edizione originale degli statuti: *Hoc Statutum in melius reformandum, favore masculorum; ideo femina etiam si non dotata, congrue vero dotanda, semper ab hereditate excludenda existentibus masculis iusta dispositum in Statuto senensi et florentino*.

Le cose assumevano invece carattere di estrema gravità se la donna abbandonava il marito e andava a convivere con un nuovo compagno. In questi casi gli statuti definiscono la donna, senza mezzi termini, *bagascia*. Recita l'art. XXIII "DI LA FEMINA CHE STESSE PER BAGASCIA": *Item statuimo et ordinamo che se alcuna femina stesse per bagascia con alcuno homo pubblicamente che ella non possa né debia succedere neli beni del padre né della madre. Et sui beni debiano succedere li più proximi parenti da lato del padre: Et se ella avesse marito, debia fruttare le sue dote et tutti li suoi beni durante la sua vita (cioè ne usufruirà il marito, ndr). Et dopo la sua fine li detti beni tornino a li detti più proximi parenti*. Inoltre, la *pubblica peccatrice* non solo veniva totalmente diseredata, ma privata pure di alcuni diritti civili: *Et la detta femina ovvero la bagascia non sia creduta a Corte (di Giustizia, ndr) a niuna testimonia né altra cosa che alla Corte s'appartenga. Et questo di intenda in piati (liti giudiziarie, ndr) civili e non criminali*.

Fatta questa necessaria premessa sulle disposizioni contenute negli antichi statuti in materia di dote, esaminiamo ora concretamente un esempio di carta dotale a

cui si è fatto riferimento all'inizio del presente articolo.

Il documento si riferisce alla dote di Maddalena Natali che, a giudicare dall'elenco e dal valore dei beni portati in dote, doveva appartenere a una famiglia molto benestante; d'altro canto andava in sposa ad Andrea Brizzi della famiglia soprannominata "del Castellano", famiglia molto agiata e con grandi possedimenti nell'isola.

I due sposi, coetanei, avevano contratto il matrimonio religioso il 22 ottobre 1799 e riesce difficile capire il motivo per il quale la carta dotale fu formalizzata e sottoscritta dopo 7 anni di matrimonio.

Carta dotale di Maddalena Natali sposa  
e moglie di Brizzi Andrea.

Al nome S.V. ecc.ma

Questo dì 16 settembre 1806 in Giglio

Carta dotale fatta da Vincenzio Natali a favore di Maddalena Brizzi

Apparisca per la presente, benché privata scrittura da valere, tenere, qual pubblico giurato strumento fatto per mano sotto rogito di Notaro Senese pub.co qualm.te spirante S.d.m si contraono affinità e parentela fra le magnifiche famiglie Natali e Brizzi, quindi è che Vincenzio Natali padre di Maddalena Natali promette di dare per sposa e futura consorte ad Andrea Brizzi pres. accettante, e viceversa detto Andrea Brizzi pretendente, ed accettante col consenso di suo padre di ricevere detta Maddalena per sua nora e così d.o Andrea confermava, conferma ha confermato fino all'epoca 1804 a questo pres.e giorno riceve in forma d.a carta dotale e così osservare inviolabilmente i riti di Santa Madre Chiesa, e del Sacro Concilio di Trento.

E siccome il matrimonio porta seco il peso e gravezza, quindi è che detto Vincenzio Natali padre di Maddalena allora novella sposa promise ed attualmente ripromette di dare, consegnare, conforme adesso per allora dà, cede e consegna a d.a figlia e per essa al sudd.o di lei sposo per dote, e a titolo di dote e in nome di sua vera ed aspectante dote secondo lo stato di sua casa, scudi trecento romani, in tanti stabili, mobili ed appannamenti compreso il donamento e ciò che sia fuori di dote intende che tale scritta a prò di dote per utilità e vantaggio delle parti intendendo e dichiarando farsene dei medesimi sopraccennati stabili qual dote suo sposo, promette ricevere, preservare e mantenere, e restituire nei casi voluti dalle leggi, e secondo gli usi, consuetudini e statuti del Giglio, queste promesse si obbligarono a tendere ed osservare sotto la pena, qual penale della

pena, perché, e così vollero obbligare loro stessi, loro beni presenti e futuri, e Beni dei Beni in forma, li quali Beni, qual tenute in ogni.

Dalla stessa carta dotale si evince che tali beni erano stati stimati da Giuseppe Magnani, pubblico stimatore di Corte. Tale carica e i relativi compensi erano espressamente previsti nella distinzione I dello statuto all'art. XXVI "OFFITIO DELI STIMATORI DEL COMUNE": *Item statuimo et ordinamo che li Stimatori del Comune debiano stimare ogni tenuta et pegno e cose che per alcuno debito o dota che si concedesse per la Corte...*

Inventario di stabili, e mobili.

1. Vigna alla Fontanella da Giuseppe Magnani in viti 190 a d. 5 la vite	d.	11:8:6
2. Vigna all'Acqua Selvaggia in viti 170 Orto annesso	"	10:5 10
3. Vigna ai Pini in viti 1250 a d. 6 la vite In detto luogo piante di fico n. 5	"	78:7:4 2:5
4. Vigna al Dobbiarello in viti 540 a crag. 6 la vite	"	40:5
5. Vigna all'Incudine in viti 140 a crag. 5 la vite In detto luogo piante di fico 3	"	8:7:4 2:5
6. Terra in detto luogo	"	2
7. Terra alle Serre	"	15
8. Terra al Vernaccio	"	12
9. Terra al Finocchio . . . . .	"	9
10. Una casa stimata da Maestro Fontana alla chiesa	"	36

Li quali suddetti stabili sono stati stimati dal surriferito Giuseppe Magnani qual sti.e di Corte.

All'elenco di detti beni segue quello degli *appannamenti*, ovvero la biancheria in senso lato e qualche arredo per la casa.

Inventario di app.nti

Un paro cortine <sup>1</sup> , fasce e tomaletto	d.	8:4
--	----	-----

1. La cortina era un tendaggio parte integrante del letto a baldacchino o dell'alcova; il tomaletto era parte del cortinaggio con cui da piedi si fasciava e adornava il letto.

Un tomaletto guamito	"	3.4.4
n. 8 tovaglioli, 1 tovaglia e 2 asciugamani	"	2.8:4
n. 2 lenzuola	"	3.7.4
n. 2 camice e 6 [...]	"	2.4
n. 1 gonnella e camiciola di seta	"	12.3
n. 2 gonnelle di [...]	"	4.3.4
n. 2 camiciole di velluto e [...]	"	3.9
n. 1 [...] da letto	"	9
n. 1 gonnella di musolino bianco	"	2.0.4
n. 10 fazzoletti	"	27.2
n. 1 gonnella di musolino e un busto	"	9
n. 1 camiciola bianca, 2 gonnelle di colore	"	1.8
n. 1 materasso	"	3.9
n. 1 cassa di noce	"	2.1.4

Somma totale di tutto l'importo e valore delli stabili, mobili e appannamenti ascendente a d. 300.3

**L'atto si concludeva con la sottoscrizione del padre, Vincenzo Natali:**

Io Vincenzo Natali dò, concedo, assegno in dote quanto sopra a Maddalena mia figlia e rinunzio e in fede...

**A cui seguiva la firma di un testimone:**

Io sacerdote Francesco Bancalà fui presente e teste chiamato dalle parti e vidi prestare in ambi due il consenso e in fede...

Per la data in cui fu redatta (16 settembre 1806) la suddetta carta dotale rappresenta una preziosa testimonianza delle consuetudini del passato e delle normative giuridiche degli antichi statuti che per secoli hanno regolato la vita quotidiana nell'isola.

Compilato nel 1558, basato su statuti ancora più antichi, lo Statuto dell'isola del Giglio rimase infatti in vigore fino all'anno 1808 e fu abolito in conseguenza dell'invasione napoleonica della Toscana; in quegli anni i Francesi, abolendo il vecchio ordinamento granducale, avevano chiuso l'esperienza statutaria che aveva caratterizzato per oltre cinque secoli la storia istituzionale toscana.

Considerando che l'isola del Giglio era stata parzialmente esonerata anche dalle riforme unificatrici leopoldine del 1700, possiamo ragionevolmente affermare che la redazione statutaria giligiese e le conseguenti norme secolari che regolarono la vita nell'isola ebbero un carattere di stabilità normativa stupefacente.